

(N. 1960-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1862)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 OTTOBRE 1951

Presentata il 24 ottobre 1951

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Giova fissare in linea preliminare i limiti della presente indagine. Il bilancio del Ministero dell'interno riassume tutta la vita del Paese. Qualunque problema economico, sociale, politico costituisce in definitiva il fattore che determina e misura la situazione interna del Paese. Il Ministero dell'interno si ferma al risultato ultimo, cioè all'ordine pubblico, all'assistenza pubblica, al controllo delle autonomie locali. Parrebbe dunque che la sua dovesse essere una funzione di argine. Ma anche a concepirla sotto questo aspetto, l'intervento può essere tanto più agevolmente raggiunto, in quanto codesto Ministero abbia poteri e mezzi di stimolo e di coordinazione della molteplice attività amministrativa centrale e periferica, entro i limiti imposti dal rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità!

Il raggio è così esteso che qualunque argomento assume carattere politico e tutti gli argomenti concernenti la vita pubblica possono formare oggetto del dibattito sul bilancio dell'Interno. Tanto più che la Presidenza del Consiglio non ha un bilancio proprio che consenta una discussione sull'indirizzo politico del Governo. È ormai superfluo rilevare ulteriormente l'irrazionalità di tale sistema, che fa gravitare le spese della Presidenza del Consiglio nel bilancio del Tesoro, mentre ne riserva la discussione degli affari alla 1^a Commissione che ha competenza per l'Interno. La questione è stata prospettata ogni anno in sede di discussione sia del bilancio dell'Interno, che del Tesoro. Ora non resta che procedere alla riforma, nel senso generalmente auspicato: cioè mediante la istituzione del Ministero e del bilancio della Presidenza del Consiglio. In tale sede può esser più congruamente condotta una discussione sull'indirizzo generale amministrativo e politico del Governo. Oggi vi è incertezza: la discussione suole essere portata sia in sede

di bilancio del Tesoro, che in quello dell'Interno: ma in modo piuttosto frammentario, che difficilmente permette una visione d'insieme.

Codesta situazione giuridica alquanto incerta e confusa, nonché la prassi degli anni precedenti suggeriscono di limitare l'esame del bilancio al suo contenuto finanziario, cioè al lato tecnico-amministrativo, senza peraltro discostarsi nettamente dal momento politico, poichè non v'è aspetto tecnico, specialmente per quanto riguarda il Ministero dell'interno, che non sia anche e soprattutto aspetto politico.

SICUREZZA PUBBLICA.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52 importa uno stanziamento complessivo di lire 111.460.426.012, con un aumento di lire 19.173.461.500 in confronto della spesa prevista per l'esercizio 1950-51.

La spesa per la pubblica sicurezza incide in ragione del 52,84 per cento sullo stato di previsione del bilancio dell'interno. Essa è rappresentata dalla somma di lire 58.787.700.000 con un aumento di lire 12.881.000 rispetto allo esercizio precedente ed è distribuita in lire 47.576.000.000 per il personale e in lire 11.211.700.000 per i servizi.

In questo calcolo si tiene conto solo delle voci segnate nella rubrica speciale, che va sotto il titolo: « Spese per la pubblica sicurezza » e comprende i capitoli da 45 a 75 e da 98 a 100. Bisogna aggiungere, però, anche gli stanziamenti delle spese generali, che si riferiscono alla Pubblica sicurezza (stipendi ed assegni vari ai funzionari di Pubblica sicurezza, assegni per spese di rappresentanza al Capo della Polizia, ecc.) ed allora la predetta percentuale aumenta e il totale del bilancio relativo alla pubblica sicurezza raggiunge lire 65.483.428 mila, come risulta dal seguente quadro:

RUBRICHE	Assegnazioni 1950-51	Variazioni in più	Assegnazioni 1951-52
Spese descritte nella parte generale	4.843.262.405	+ 1.852.465.595	6.695.728.000
Spese descritte nella rubrica speciale della Pubblica Sicurezza:			
Ordinarie	44.306.700.000	+ 12.881.000.000	57.187.700.000
Straordinarie	1.600.000.000	—	1.600.000.000
Totali	50.749.962.405	+ 14.733.465.595	65.483.428.000

Le maggiori spese per la pubblica sicurezza sono dovute in parte ai miglioramenti economici al personale disposti con la legge 11 aprile 1950, n. 130, in parte all'aumento dell'organico del Corpo della guardie, disposto con legge testè approvata dal Senato che porta l'organico a 82.000 unità. In tale occasione si è discusso della opportunità dell'aumento della forza, sicchè pare inutile ripetere ora a distanza di giorni gli argomenti che l'Assemblea ha ritenuto validi per concedere la approvazione al disegno di legge (1).

Sono 75.000 unità, quante ne consente il trattato di pace.

(1) È da chiarire che non tutte le voci della rubrica speciale « Spese per la Pubblica sicurezza » concernono il corpo delle guardie di Pubblica sicurezza e i relativi servizi. Ve ne sono alcune che riguardano l'Arma dei carabinieri, e precisamente quelle che attengono all'impiego della medesima, le quali vanno a carico del bilancio dell'interno (indennità di Pubblica sicurezza capitolo 48, indennità di ordine pubblico capitolo 49, indennità di vestiario capitolo 54, spese per trasferte e rimborso spese di trasporto capitolo 57, spese di accasermamento capitolo 61, casermaggio capitolo 62, indennità di alloggio capitolo 63, ecc.), mentre nel bilancio del Ministero della difesa noi troviamo le seguenti spese per l'arma dei carabinieri:

Personale	L. 23.204.692.000
Corpo ed enti militari.	15.000.000
Servizi tecnici	1.215.000.000
Servizi legislativi	19.936.000.000
Totale	L. 44.311.000.000

* * *

Si osserva che l'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza è il frutto dell'assorbimento, sulla base originaria, di numerosi altri servizi prima demandati ad altri organismi (polizia stradale, ferroviaria, confinaria, ecc.). Figurativamente, avuto riguardo alla distribuzione dei posti — 1089 — nei vari gradi, si presenta come una piramide dalla base eccessivamente larga. Tale situazione importa non brillanti prospettive di carriera e determina una scarsa partecipazione di candidati ai concorsi per il grado iniziale.

Per ovviare a tale inconveniente si potrebbe ricorrere al facile riparo di apportare all'organico opportuni ritocchi. Più che questa soluzione, però, esamini il Ministero un provvedimento di più ampia portata, il quale, oltre ad andare incontro alle aspettative degli interessati, si inquadri nel programma di riordinamento della Amministrazione.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale non è facile orientarsi. Da quanto si è potuto faticosamente accertare, il complesso degli emolumenti frazionati in una infinità di assegni e di indennità, di cui qualcuna addirittura risibile quale l'indennità speciale di Pubblica sicurezza pari a lire 0,77 giornaliera, è costituito dalle seguenti voci:

Stipendio o paga;
caropane;

indennità giornaliera di lire 100 in dipendenza della soppressione della razione viveri;

assegno integrativo (ufficiali) o assegno suppletivo (sottufficiali e guardie) in dipendenza della soppressione della razione viveri;

indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità mensile per le guardie scelte e guardie (indennità militare);

indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile (militare speciale);

indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza;

indennità giornaliera di ordine pubblico;
premio giornaliero di presenza.

Sarebbe tempo che si ponesse fine a codesto sistema barocco e si riunissero in poche voci le varie e numerose competenze di carattere fisso ed eventuale in godimento degli appartenenti ai Corpi di polizia. In particolare la indennità speciale giornaliera di Pubblica sicurezza, la indennità giornaliera di ordine pubblico ed il premio giornaliero di presenza potrebbero formare una sola voce, in modo da semplificare notevolmente il complesso lavoro contabile con conseguente economia di tempo, di stampati, di cancelleria e, infine, di personale. Il Parlamento sarebbe in grado di sapere senza sforzo che cosa prende un dipendente dei corpi di Polizia; cosa che allo stato attuale non conosce bene neppure lo stesso interessato.

* * *

La Commissione reputa che non debba ulteriormente essere rinviata la riforma organica dell'intero testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Se v'è documento legislativo che rispecchi più fedelmente i tempi, questo è la legge di pubblica sicurezza. Come possa dunque, sia pure coi ritocchi, aderire alla coscienza giuridica e politica del popolo, che si dà una Costituzione democratica, un legge creata per potenziare un regime autoritario, è problema che la Commissione pone al Senato, tanto più che le modifiche apportate con disegno di legge governativo approvate da questa Assemblea già fin

dal 13 dicembre 1948 formano ancora oggetto di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

ASSISTENZA PUBBLICA.

L'attività assistenziale rientra tra i compiti più impellenti del Paese. La Costituzione assegna alla Repubblica la protezione della maternità e infanzia (articolo 31), la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (articolo 32), il compito di provvedere con organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato all'assistenza degli inabili al lavoro bisognosi, alla assicurazione per i casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (articolo 38).

Che cosa è stato fatto finora per il raggiungimento dello scopo? Non si può mai dire che si sia lavorato abbastanza, le esigenze essendo infinite. Un principio sembra che nella complessa attività legislativa ed amministrativa non sia stato sufficientemente tenuto presente: quello dell'unità di direttiva, che importa la necessità di un solo organo centrale, nel quale si accentrino non solo la direzione, ma anche il coordinamento ed il controllo di tutte le attività assistenziali.

Il problema è grave. Reputa la Commissione di doverlo prospettare nell'imminenza della riforma dell'amministrazione.

Tanto più un coordinamento s'impone tra i vari servizi di assistenza legale e libera, di assistenza sanitaria, di previdenza sociale, in quanto, essendo in un paese povero come il nostro infinite le esigenze e limitati i mezzi, giova trarre profitto dalla unificazione delle provvidenze per una maggiore efficacia di risultati, evitando il danno delle duplicazioni e delle interferenze, le quali, stante la molteplicità disordinata delle iniziative, finiscono spesso col far perdere ogni concretezza ai diversi soccorsi. In sostanza che cos'è la previdenza sociale se non una assistenza legale? Sono i datori di lavoro che pagano i contributi: è quindi un'imposta che incide sul costo di produzione e quindi a carico dei consumatori.

Se si dà uno sguardo agli altri Paesi, si osserva che i vari piani di assistenza e di previdenza sociale tendono tutti all'unificazione.

Da noi, invece, nonostante l'istituzione della Direzione generale dell'assistenza pubblica, che costituisce nell'assetto odierno indubbiamente un passo verso la coordinazione, l'attività assistenziale ha carattere frammentario: essa fa capo al Ministero dell'Interno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero dell'agricoltura, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero della marina mercantile, ecc. (1). Compiti assisten-

(1) Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica) svolge le seguenti funzioni, in gran parte di erogazione finanziaria:

a) mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare dall'Autorità di P. S., quando i Comuni non siano in grado di sostenere la spesa;

b) integrazione ordinaria e straordinaria dei bilanci degli E. C. A. e sovvenzioni ai Comitati Provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica;

c) erogazione di sussidi a famiglie di deceduti per la causa nazionale;

d) erogazione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

e) assistenza ai disoccupati. Si attua attraverso un Comitato Centrale, al quale affluiscono lo stanziamento statale e le contribuzioni fissate per legge, e Comitati provinciali, che raccolgano le contribuzioni volontarie e le quote del riparto del fondo nazionale. Alla distribuzione dei sussidi ed aiuti in natura provvedono gli E. C. A.;

f) corresponsione di indennità caro-pane ai disoccupati, agli assistiti dagli E.C.A. e ad altre categorie aventi soccorsi giornalieri a carico dello Stato, ai profughi, agli sfollati, ai sinistrati, ai rimpatriati, ai reduci, ai disoccupati ed ai congiunti di cittadini all'estero. Alla distribuzione provvedono, per conto del Ministero, gli E.C.A.;

g) erogazione di assegni fissi e sussidi ad istituzioni e stabilimenti di pubblica beneficenza;

h) erogazione di contributi ad Enti, associazioni, comitati, per compiti di assistenza generica alle categorie ammesse all'assistenza post-bellica;

i) corresponsione di rette di ricovero per minorenni appartenenti alle categorie di cui alla lettera precedente;

l) istituzione e mantenimento di centri di raccolta, di smistamento, mense, posti di ristoro per le categorie indicate alla lettera h);

m) sussidi in denaro ed assistenza in natura per le categorie di cui alla lettera h). Alla distribuzione provvedono in via normale gli E.C.A.

Anche gli altri Ministri svolgono funzioni assistenziali, in via normale o in via straordinaria, tra le quali per la loro importanza vanno ricordate le seguenti:

ziali hanno inoltre grandi enti pubblici come l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti in

Ministero dell'Istruzione:

a) erogazione di assegni, premi e sussidi per scuole materne, asili, giardini d'infanzia e per la refezione scolastica;

b) ricoveri gratuiti in educandati femminili ed in altri istituti di educazione; corresponsione di sussidi ad istituzioni di educazione per posti gratuiti, borse di studio;

c) gestione di istituti per sordomuti e di scuole di metodo per maestri di sordomuti e per maestri di ciechi;

d) erogazione di sussidi ad istituti di educazione di ciechi e sordomuti e di anormali;

e) assistenza nel campo dell'istruzione alle categorie post-belliche (corsi e scuole, scuole-convitto, sussidi in denaro, borse di studio);

f) erogazione di contributi alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per pittori, scultori ed incisori;

g) erogazione di contributi straordinari per i Patronati scolastici.

Ministro di Grazia e Giustizia:

a) mantenimento di minorenni travati nelle case e nei centri di rieducazione.

Ministero dell'Agricoltura:

a) erogazione di sussidi a reduci coltivatori diretti per costruzioni e riparazioni case agricole.

Ministero dei Lavori Pubblici:

a) erogazione di sussidi e materiale ai danneggiati da pubbliche calamità (oltre ai lavori di ricostruzione).

Ministero della Marina Mercantile:

a) corresponsione di sovvenzioni alla Cassa Nazionale per la previdenza alla gente di mare;

b) erogazione di sussidi alla gente di mare, pescatori, ecc.;

c) mantenimento, alloggio, rimpatrio di equipaggi naufraghi.

Ministero della Difesa:

a) assistenza ai militari in servizio.

Ministero degli Esteri:

a) assistenza scolastica per le scuole italiane all'estero;

b) assistenza ai cittadini italiani all'estero;

c) rimpatrio di indigenti.

Ministero dell'Africa Italiana:

a) assistenza dei bambini rimpatriati dall'Africa Italiana;

b) assistenza ai connazionali residenti nell'Africa Italiana, ai profughi ed alle famiglie di italiani colà residenti;

guerra, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, l'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, l'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori morti in guerra, l'Opera nazionale invalidi di guerra, l'Opera nazionale orfani di guerra, l'Unione italiana ciechi, ecc. (2).

c) assistenza per il rimpatrio di connazionali e per il ritorno in Africa di profughi.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

a) erogazione di sussidi ad enti ed organizzazioni assistenziali dei lavoratori;

b) corresponsione di contributi statali nelle pensioni di invalidità e vecchiaia ed integrazione delle pensioni agli addetti ai pubblici servizi;

c) corresponsione di contributi per la costituzione del Fondo di solidarietà sociale;

d) assistenza nel campo dell'addestramento professionale alle categorie post-belliche;

e) corresponsione di sussidi per l'assistenza nel campo dell'avviamento al lavoro e dell'addestramento professionale alle persone disoccupate e bisognose, appartenenti alle categorie post-belliche;

f) assistenza ai lavoratori ed alle famiglie che emigrano.

Ministero del Tesoro:

a) finanziamento dell'Opera Nazionale per la Protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

b) finanziamento dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;

c) finanziamento dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra;

d) erogazione di contributi finanziari all'Associazione Nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra per i servizi assistenziali;

e) erogazione di contributi alle Casse d'assistenza e previdenza degli autori, scrittori e musicisti;

f) concorso alle spese per la Beneficenza romana;

g) erogazione di contributi alla Cassa Depositi e Prestiti per integrare i trattamenti di quiescenza.

Al Ministero del Tesoro fa capo il servizio delle pensioni ed assegni di guerra.

(2) ENTI NAZIONALI. — *Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza della Maternità e dell'Infanzia.* — Ha propria personalità giuridica ed è sottoposta all'alta vigilanza del Commissariato per l'igiene e sanità pubblica; è finanziata quasi integralmente dallo Stato. Si articola in Federazioni provinciali, presiedute dai Presidenti delle Deputazioni provinciali, per le quali i locali ed il personale amministrativo sono forniti dall'Amministrazione provinciale, ed in Comitati di patronato comunali, presieduti dal Sindaco e con locali e personale amministrativo e di servizio forniti dal Comune. Ha scopi:

a) di assistenza diretta alla gestante ed al bambino sino al 5° anno di vita;

Non sembra sia giunto il momento di provvedere alla unificazione e al coordinamento?

Certo, la Commissione non si dissimula le difficoltà.

Il passo è agevole se si guarda ai vari enti pubblici soprannunziati, trasferendo al Ministero dell'interno il controllo di vigilanza ora attribuito alla Presidenza del Consiglio.

b) di assistenza ai minorati, abbandonati moralmente o materialmente, travati, sino al 18° anno d'età;

c) di assistenza profilattica pre-natale e post-natale;

d) di diffusione delle norme di puericoltura e di propaganda igienica;

e) di sorveglianza e coordinamento di tutti gli enti ed istituzioni che hanno per iscopo l'assistenza alle gestanti, alle madri e ai fanciulli;

f) di sorveglianza sull'allevamento dei minori e sull'applicazione delle leggi sul lavoro per la tutela della madre e del fanciullo.

Opera Nazionale per gli orfani di guerra. — È un ente con personalità giuridica propria, finanziato dallo Stato e con i proventi derivanti da particolari diritti. È sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio. Si articola in Comitati provinciali, istituiti presso le Prefetture.

L'Opera è preposta all'assistenza dei minori considerati per legge: orfani di guerra od a questi equiparati, e ha compiti di coordinamento delle istituzioni aventi lo stesso scopo. L'assistenza si concreta nel ricovero di orfani in appositi istituti di educazione ed istruzione, nella concessione di sussidi, nel ricovero in istituti climatici di gracili, tubercolotici, ecc., nella concessione di sussidi e borse di studio ai famigliati, nell'avviamento al lavoro, nell'assistenza giuridica e nella tutela dei diritti e privilegi concessi dalla legge agli orfani di guerra.

Ente Nazionale per l'assistenza agli Orfani dei Lavoratori italiani. — È un ente con personalità giuridica e propria, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro. Le funzioni esecutive periferiche sono svolte attraverso gli uffici provinciali dell'I.N.A.I.L., e dell'I.N.P.S., mentre l'assistenza di malattia agli orfani compete all'I.N.A.M. Provvede al mantenimento ed alla istruzione degli orfani dei lavoratori assicurati e ne cura l'avviamento ed il collocamento professionale. È finanziato dall'I.N.A.I.L., dalle Casse Marittime per gli infortuni sul lavoro, dall'I.N.P.S.

Tra gli Enti Nazionali che svolgono anche attività di assistenza economica, morale, ecc. nei confronti di determinate categorie, vanno ricordati: l'Associazione Nazionale per Mutilati ed Invalidi di Guerra, l'Associazione Nazionale Combattenti, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la Federazione Italiana Volontari della Libertà ed Associazioni aderenti.

Del pari agevole parrebbe la devoluzione all'Interno delle attribuzioni di carattere assistenziale oggi demandate al Ministero della pubblica istruzione dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27. Si tratta di assistenza nel campo degli studi in favore delle categorie elencate nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1945, n. 425 (partigiani, reduci di guerra, prigionieri di guerra, profughi, rimpatriati dall'estero).

Non così facile si presenta invece il problema della unificazione dei servizi sanitari nell'ambito di un organo centrale di coordinamento di tutte le forme di previdenza ed assistenza sociale.

Un punto intanto sembra essere maturo nella coscienza del Paese: la necessità della unitarietà e della autonomia dei servizi sanitari. È stato messo in evidenza da molti anni da parte di sanitari, studiosi, congressi, commissioni, ecc. l'opportunità del coordinamento dell'assistenza sanitaria e di una maggiore efficienza ed autonomia funzionale dell'Amministrazione della sanità pubblica. Va rilevato che codesta esigenza non ha potuto avere finora un'attuazione completa, ma solo un parziale soddisfacimento nella legislazione odierna, mediante i poteri di coordinamento attribuiti all'Amministrazione sanitaria (articolo 1 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e a seguito dell'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con funzioni più comprensive di quelle che erano le competenze della cessata Direzione generale della sanità pubblica.

Quale possa essere quest'organo di coordinamento è il problema che si è inteso risolvere con le proposte di istituzione del Ministero della sanità pubblica o del riordinamento del Ministero dell'interno o della istituzione del Ministero dell'assistenza sociale.

Sembra alla Commissione che il problema della unificazione della assistenza sanitaria non debba risolversi prescindendo dall'altro più ampio e generale della unificazione e del coordinamento di tutte le forme assistenziali. Non è possibile trovare un punto di demarcazione così netto da spiegare come l'intervento statale abbia a dirigersi in settori diversi (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'interno, Alto Commissario per l'igiene

e sanità), ignorando l'uno ciò che opera l'altro, in una materia che è unica. Si consideri, ad esempio, che mentre l'Amministrazione sanitaria interviene per assicurare l'assistenza tubercolare per i non assistiti in regime assicurativo, che rappresenta una massa corrispondente a circa la metà della popolazione italiana, l'assistenza dei veneri, l'assistenza dei poliomielitici, l'assistenza di tutte le forme a carattere sociale: la Previdenza sociale, per i suoi fini di istituto, provvede anch'essa alla assistenza sanitaria, il Ministero dell'interno, le Opere pie, gli enti pubblici si preoccupano del pari dell'assistenza sanitaria. Non si ravvisa dunque la necessità di un coordinamento dell'assistenza sanitaria da chiunque sia esercitata? E, allargando lo sguardo, come sarà inevitabile quando ci si pone nel campo della unificazione, non si ravvisa l'opportunità di un coordinamento di tutte le forme di assistenza, da chiunque vengano esercitate? Chi curerà la integrazione e il coordinamento delle attività normative e amministrative svolte dalle regioni, in materia di beneficenza pubblica, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche allo scopo di assicurare un minimo di trattamento assistenziale comune a tutte le regioni?

L'istituzione del Ministero della sanità pubblica ha formato oggetto di voti e di studi da parte di associazioni professionali e culturali, di singoli studiosi, di convegni e di congressi, di commissioni di studio, del *referendum* indetto dal gruppo medico parlamentare fra tutti i medici italiani, di numerose interrogazioni alla Camera e di due formali proposte degli Alti Commissari per la sanità pubblica.

Ma in tal modo, se da un lato si appaga la giusta esigenza della unitarietà e della autonomia funzionale dell'Amministrazione sanitaria, non si risponde all'altra più ampia e generale del coordinamento di tutte le forme di assistenza, da chiunque vengano esercitate, siano a carattere centrale che regionale.

Due soluzioni sono possibili: un comitato di coordinamento ovvero concentrazione in unico Ministero.

Si ricorda che in sede di approvazione della Costituzione fu anche formulata la proposta che nel titolo secondo, sezione terza, fra gli

enti ausiliari del Governo forse previsto, accanto al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un Consiglio della difesa sociale. È da ricordare inoltre che in una delle ultime formazioni ministeriali ad uno dei vice presidenti fu affidato l'incarico di provvedere al coordinamento dell'assistenza sociale. Giova tener presente che un siffatto Comitato o Consiglio dovrebbe far capo al Presidente del Consiglio o, per sua delega, ad un Ministro, non conoscendosi nella nostra Costituzione una figura intermedia tra il Presidente del Consiglio e il Ministro, non essendovi posto cioè per un superministro. Ma un tale coordinamento, che può riuscire necessario ed utile in altri campi, ad esempio, quello economico, ove operano diversi Ministeri con ben marcata, insopprimibile autonomia (agricoltura, industria, commercio interno ed estero, finanze, tesoro), appare meno efficiente nel campo dell'assistenza, ove per la unicità del fenomeno una esigenza di distinzione ministeriale non si giustifica e l'attuale ripartizione confusa e frammentaria trova la sua ragione d'essere solo nella contingenza del momento, da cui sono scaturiti giudizi frettolosi senza una visione unitaria ed un piano organico. Più efficiente sarebbe invece un unico settore della Pubblica amministrazione, il quale avrebbe il compito di dirigere, vigilare, controllare, coordinare e integrare le attività e i servizi di assistenza economica, sanitaria, educativa e morale ed ogni altra attività rientrante nel campo dell'assistenza sociale, rispettando l'autonomia istituzionale o amministrativa dei singoli enti o istituti.

Giova ricordare che la questione fu ampiamente discussa da questa Assemblea il 12 aprile 1951. Il Senato approvò il seguente ordine del giorno:

« Il Senato della Repubblica invita il Governo a studiare, in preparazione del prossimo ordinamento dei Ministeri e della riforma della Pubblica amministrazione, la proposta di una sollecita unificazione e del coordinamento dei servizi sanitari dello Stato, sia di profilassi come di assistenza, sotto la direzione ed il controllo di un dicastero tecnico e distinto dagli altri organi del potere esecutivo.

* * *

Nel quadro della unificazione e del coordinamento dei servizi assistenziali si presenta in primo piano il problema della revisione e dell'aggiornamento della legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in ordine alle quali impera ancora la legge fondamentale del 17 luglio 1890, n. 6972, modificata con regio decreto-legge 30 novembre 1923, numero 2841, legge 17 giugno 1926, n. 1187, legge 4 marzo 1928, n. 413, legge 3 giugno 1937, n. 847.

In breve, l'attenzione del legislatore deve essere rivolta ad ordinare in testi organici le norme concernenti le tre forme, in cui si ripartisce il capitolo unico della pubblica assistenza, e cioè:

L'assistenza svolta dallo Stato e dagli enti parastatali;

L'assistenza svolta dalle Regioni e dai nuovi enti locali;

L'assistenza svolta dalle istituzioni o *privae causae* e dalla beneficenza privata in genere.

* * *

Di particolare importanza è lo stanziamento destinato alle spese per l'assistenza estiva ed invernale a favore di minori, per le cui esigenze è stato concesso il fondo di lire due miliardi. La Commissione ritiene che tale cifra non sia sufficiente. Risulta infatti che negli esercizi decorsi le spese per il funzionamento delle colonie hanno costantemente superato l'importo di due miliardi. Il programma elaborato per il funzionamento delle colonie estive del 1951 ha comportato una spesa di lire due miliardi e 400 milioni. Ove si consideri che sullo stesso fondo incidono anche le spese per l'assistenza invernale, per le quali nell'esercizio 1950-51 è stato erogato oltre un miliardo di lire, si deduce che per fare fronte alle esigenze dell'assistenza ai minori il fondo strettamente necessario non dovrebbe essere inferiore alla cifra di lire 3.500.000.000.

Altra forma di assistenza che viene praticata a favore dei minori è rappresentata dai numerosi ricoveri dei figli dei meno abbienti in Istituti di assistenza e beneficenza ed altri

istituti idonei mediante corresponsione, da parte del Ministero, di congrue rette. Fino a tutto il dicembre 1949 la retta normale corrisposta agli Enti era di lire 120 giornaliere (retta di Stato), la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1950, è stata elevata sino ad un massimo di lire 180. Risulta che la misura di detta retta è stata contenuta in tale cifra non elevata, in quanto la scarsità dei fondi stanziati in bilancio per tali spese non ha mai consentito di largheggiare nella misura stessa ed anche perchè l'Amministrazione si è sempre premurata di agire in modo che di tale forma di assistenza potesse beneficiare il maggior numero di minori. Il numero dei minori attualmente ricoverati ascende a n. 9.400 presso Istituti non convenzionati ed a n. 7.000 presso Istituti convenzionati. La retta nella predetta misura di lire 180 giornaliere viene praticata quasi esclusivamente per i ricoveri disposti direttamente dal Ministero e, cioè, non in base ad apposite convenzioni. Per i ricoveri disposti in forma convenzionata, la retta varia invece fra un minimo di lire 200 giornaliere ed un massimo di lire 550. La tariffa massima è normalmente applicata per i mutilatini e per i minorati psichici. È da rilevare che la misura di tale retta non si discosta gran che da quella pratica dal Ministero di grazia e giustizia per i ricoverati negli istituti di rieducazione che va da un minimo di lire 280 (Istituti governativi) ad un massimo di lire 500 (Istituti privati).

La Commissione rileva che la retta di lire 180 è assolutamente insufficiente.

Su altra importante questione si ritiene di richiamare l'attenzione del Senato. Essa concerne l'attuazione di un programma assistenziale mediante l'impianto di nuovi asili, orfanotrofi, mendicicomii e di altre istituzioni assistenziali o di ampliamento e sistemazione degli istituti già esistenti.

Avuto riguardo alle maggiori e sempre più impellenti esigenze della Pubblica assistenza, che è assunta nella Carta costituzionale tra i fini dello Stato nel quadro dei principi e dei rapporti della solidarietà sociale e della necessità del vigile e costante intervento sussidiario dello Stato nei confronti di tutte le forme dell'assistenza privata, in sede di formazione del bilancio per l'esercizio 1951-52, già

il Ministero dell'interno aveva proposto al Dicastero del tesoro lo stanziamento di un fondo di lire due miliardi per i suddetti fini. Il Tesoro, peraltro, ebbe ad obiettare che l'impostazione di tale apposito fondo non poteva essere consentita se prima non fosse stata approvata dal Parlamento apposita legge.

La Commissione ritiene che sia opportuno predisporre un disegno di legge inteso a rendere attuabile tale programma.

AUTONOMIE LOCALI.

Il problema delle autonomie locali deve essere portato a soluzione senza ulteriori indugi. La Costituzione trae impronta e vita da un ordinamento basato sul duplice principio: del più ampio decentramento amministrativo per i servizi che dipendono dallo Stato; e del massimo potenziamento delle autonomie locali.

Vero è che la traduzione in norme legislative ed in prassi politica ed amministrativa di tali principi deve rifuggire dal pericolo delle improvvisazioni. Sono pericolose le avventure in una materia che riforma l'assetto tradizionale del Paese, ponendolo su un binario del tutto nuovo. La massima attenzione occorre per non sbagliare. Sono fatali gli errori in questo delicato settore. Può essere facile creare *ex novo*. Ma è estremamente difficile tornarvi sopra e ricreare nel convincimento di aver errato. Gli esperimenti da laboratorio propri del campo scientifico non si prestano ad essere applicati nel campo etico-giuridico. Non si distrugge nè si modifica agevolmente una istituzione una volta avviata, anche quando se ne riconosca palesemente la non rispondenza all'interesse pubblico. Tra i requisiti essenziali della legge è quella della certezza e della stabilità.

Tuttavia, a quattro anni di distanza dalla promulgazione della Costituzione sembra veramente eccessivo ed ingiustificabile non aver dato un passo in avanti verso l'attuazione del principio del decentramento e delle autonomie, nei confronti delle regioni a statuto comune.

E intanto il male si aggrava, sia per la carenza della legge, non applicandosi una norma costituzionale, che rappresenta elemento di

vita della Repubblica: sia per l'inevitabile arresto della dinamica legislativa, la quale per tutti i provvedimenti anche i più urgenti trova un insuperabile intoppo nella necessità di procedere prima alla radicale riforma organica. Sicchè si assiste a qualcosa che giunge al grottesco: non solo non si opera secondo la Costituzione, ma non si provvede neanche all'ordinario svolgimento della funzione legislativa, poichè ad ogni innovazione, la più impellente che sia, è sempre pronta l'obiezione, peraltro insuperabile: « ma bisogna prima fare la riforma! ». Questo stato di arresto, che purtroppo è comune a tanti altri campi, genera una grave perplessità nella pubblica opinione. Di ciò si rende interprete la Commissione per esprimere il voto che la Costituzione anche e soprattutto in questa parte abbia ad essere attuata senza remora alcuna.

Questa 1^a Commissione nella riunione del 14 febbraio 1951 approvò all'unanimità il seguente voto:

« La 1^a Commissione permanente del Senato, compiuto l'esame dei disegni di legge per la elezione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali, già approvati dalla Camera dei deputati, visto che il disegno di legge per la elezione dei Consigli regionali si trova da tempo all'ordine del giorno della Camera, insieme con il disegno di legge sull'ordinamento della Regione (n. 211), presentato dal Governo fin dal 10 dicembre 1948, discusso dalla Camera nel 1949 e rimesso alla 1^a Commissione per la redazione degli articoli, compiuta dal luglio 1950, disegno di legge che reca l'annotazione di « urgenza », esprime il voto che ambedue le leggi suindicate vengano dalla Camera discusse sollecitamente e trasmesse al Senato, affinché possano ormai attuarsi le norme della Costituzione relative alla Regione (titolo V e disposizioni transitorie VIII e IX) ».

* * *

Nella cornice dell'ordinamento regionale entra la legge comunale e provinciale.

Nulla di più precario e di più confuso esiste nella legislazione odierna. L'interprete deve fare la scelta in tre gruppi di legislazione, ri-

spondenti a tre momenti diversi della vita costituzionale del nostro Paese:

a) v'è il periodo pre-fascista, nel quale vige la democrazia e quindi il criterio della elettività e dell'autonomia. Le norme concernenti la vita comunale e provinciale sono raccolte nel testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Continua ad aver vigore, in attesa del nuovo, il vecchio regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che era di esecuzione del precedente testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 21 maggio 1908, n. 269;

b) subentra il periodo fascista. La legge comunale e provinciale si fonda sul sistema podestarile, cioè sul criterio della nomina dall'alto, autoritaria, di un amministratore unico (il Podestà, il Preside della Provincia): tutta la legislazione è imperniata nel sistema autoritario. È approvato allora un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) torna infine la democrazia nel Paese. Nel convincimento che contrastassero col nuovo spirito solo le norme concernenti le attribuzioni e il funzionamento degli organi amministrativi provinciali e comunali, nonchè quelle sui controlli, si provvede, sbrigativamente, a richiamare per le attribuzioni e il funzionamento degli organi le norme del testo unico del 1915 con decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 e con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e ad emanare per i controlli, una legge, votata dalla Costituente in sede di legislazione ordinaria. Nello stesso senso sono intervenute successivamente altre leggi: quella dell'8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali; quella del 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni e funzionamenti degli organi delle amministrazioni provinciali con richiamo anche qui alle norme del testo unico 1915.

Con ciò, implicitamente, si dichiarava che, per quanto non concerne le elezioni, le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli, ma riguarda altre materie (ad esempio finanza e contabilità, stato degli impiegati, consorzi, responsabilità degli amministratori, ecc.), rima-

ne in vita il testo unico del 1934. Per non errare, tutte le volte che si è fatto richiamo al testo unico del 1915, il legislatore ha aggiunto un comodo inciso: « in quanto applicabili ». Con questo salvacondotto, che tranquillizza chi lo emette, ma non appaga chi deve usarlo, l'interprete si affaccia alla soglia dell'ordinamento giuridico oggi vigente e si domanda inquieto — non l'uomo della strada soltanto, ma lo studioso, il magistrato, il giurista —: « quale legge vige oggi? ».

E si che una quarta fase si aggiunge in questo procedimento storico, cui si è fatto riferimento: quella del decentramento amministrativo e di una più forte autonomia locale, consacrata dalla Costituzione. Sicchè l'interprete, che deve applicare la norma nello spirito della Costituzione, prova ancora maggiore disagio dinnanzi ad una congerie legislativa oscura, confusa e contraddittoria.

Un siffatto disordine, che rende labili e precari i rapporti per la incertezza della legge, esige un immediato intervento del legislatore.

* * *

In particolare merita di essere segnalato all'attenzione del Senato il problema dello stato giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali.

Codesti funzionari sono chiamati a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nella vita dei Comuni e delle Province. Molto si attende dalla loro sagacia per ciò che attiene a positivo esperimento della più forte personalità che gli enti locali sono chiamati a svolgere quali istituzioni territoriali dotate della massima autonomia amministrativa e finanziaria e quali circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Il Segretario è l'interprete della legge nella vita dei Comuni e delle Province. Egli esercita il primo controllo di legittimità sugli atti degli amministratori, illuminando costoro sulla portata della legge. E in questa funzione il suo contributo per la efficienza della autonomia locale e del decentramento statale e regionale è quanto mai prezioso, specialmente nei piccoli Comuni, ove spesso il Segretario comunale rappresenta l'unica sicura guida per gli amministratori e anche per i privati sull'applicazione della legge, intesa a

disciplinare rapporti di diritto pubblico, i quali col progressivo aumento delle attribuzioni statali diventano sempre più complessi.

Attualmente lo stato giuridico ed economico dei segretari statali non è chiaro. Corrispondentemente alle sue funzioni che sono di duplice natura, alcune proprie dello Stato, altre del Comune quale ente autonomo, egli si trova in una posizione anfibia: per lo stato giuridico dipende dallo Stato, per quello economico dal Comune.

In un definitivo assetto, che la Commissione auspica imminente, il Segretario comunale, che ora è in un punto di mezzo, sarà del tutto impiegato statale o impiegato comunale o provinciale ovvero conserverà il suo stato odierno?

Il problema è vivamente dibattuto. La Commissione non reputa di anticipare giudizi. Esprime soltanto il voto che il problema sia subito posto in discussione per una rapida soluzione.

L'incertezza in cui vive codesta benemerita categoria finirebbe con l'essere di danno alle stesse istituzioni, che noi in ottemperanza alla Costituzione vogliamo massimamente potenziare.

* * *

Un altro problema merita di essere segnalato: quello della ricostituzione dei Comuni soppressi durante il regime fascista.

Il Senato ricorda la discussione del progetto di legge presentato dai senatori Rosati, Bareggi e Cemmi: si stabiliva che la creazione di nuovi Comuni fosse riservata alla Regione, la ricostituzione di quelli soppressi seguisse la procedura di carattere amministrativo, cioè fosse affidata al potere esecutivo. Il disegno di legge Rosati, approvato dal Senato, non ha avuto corso di discussione alla Camera.

Successivamente nella seduta del 13 aprile 1951, durante la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ferrario e Basso sulla « Ricostituzione del comune di Pescate in provincia di Como », il Senato approvò il seguente ordine del giorno presentato dai senatori Boeri, Rizzo Giambattista ed altri:

« Il Senato, in coerenza ai voti con cui sospese, il 6 marzo 1951, la discussione dei disegni di legge n. 1261 e n. 1024 per la ricostituzione dei Comuni;

ritenendo ormai prossima l'attuazione dell'ordinamento regionale in tutta la Repubblica; considerando che è imminente l'esame, da parte del Parlamento, della nuova legge sulla finanza locale;

considerando inoltre che deve provvedersi nei prossimi mesi alle elezioni comunali;

delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1077 per la ricostituzione del comune di Pescate e di rinviare l'esame di ogni altro disegno di legge concernente cambiamenti nelle circoscrizioni comunali ».

A seguito di questo voto il Senato sospese l'esame dei vari disegni di legge, che intanto gli pervenivano dalla Camera, la quale invece continuava ad approvare proposte di ricostituzione di Comuni.

Attualmente lo stato dei fatti è il seguente :

proposte di ricostituzione di comuni pervenute alla Camera n.	128
proposte di ricostituzione di comuni pervenute al Senato »	11
proposte di ricostituzione di comuni approvate dalla Camera »	54
proposte di ricostituzione di comuni approvate dal Senato »	2

proposte diventate leggi n.	10
proposte decadute o ritirate »	2
proposte approvate dalla Camera e giacenti al Senato »	52
proposte approvate dal Senato e giacenti alla Camera »	2
proposte in corso presso la Camera »	67
proposte in corso presso il Senato »	4
Comuni in cui sono state sospese le elezioni in attesa delle decisioni sulla ricostituzione »	66

La Commissione, senza esprimere giudizio, sottopone all'Assemblea questa situazione di fatto.

* * *

Con questi chiarimenti, osservazioni e proposte la 1^a Commissione ha l'onore di proporre al Senato di voler approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52.

ZOTTA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi

inscritti nell'esercizio 1951-52, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per

l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire 9 miliardi e 700 milioni per l'integrazione dei bi-

lanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1951-52, la iscrizione della somma di lire 500.000 per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1951-1952, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.